



*PROVINCIA DI MANTOVA*

## **REGOLAMENTO**

PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO  
DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA'  
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 180 del 26 novembre 2009  
In vigore dal 27 dicembre 2009

## *INDICE*

<i>ART. 1 COSTITUZIONE</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>ART. 2 COMPOSIZIONE</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>ART. 3 DURATA</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>ART. 4 COMPITI</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>ART. 5 OBIETTIVI</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>ART. 6 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>ART. 7 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>ART. 8 PROVVEDIMENTI DEL COMITATO</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>ART. 9 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 6</i>

*ART. 1*  
*COSTITUZIONE*

1. E' costituito presso la Provincia di Mantova il COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' in attuazione del principio di parità sancito dall'articolo 3 della Costituzione Italiana, dalle leggi nazionali e europee di parità e pari opportunità, e dai vigenti CCNL.

*ART. 2*  
*COMPOSIZIONE*

1. La composizione del comitato, che non ha funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere un'adeguata rappresentanza femminile.
2. Il Comitato è composto da un Presidente designato dal Direttore Generale, scelto tra il personale dipendente a tempo indeterminato, possibilmente di sesso femminile, che presiede il Comitato.
3. Un/una rappresentante designato/a da ognuna delle organizzazioni sindacali, firmatarie del CCNL, e da un pari numero di funzionari/dirigenti designati dal Direttore Generale.
4. Con la designazione dei membri effettivi del comitato verranno indicati i membri supplenti che sostituiranno i primi in caso di assenza o impedimento.
5. Il Comitato, su proposta del/della Presidente elegge al proprio interno il/la Vicepresidente.
6. La nomina dei componenti è effettuata con decreto del Presidente della Provincia.

*ART. 3*  
*DURATA*

1. Il Comitato Pari Opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio.
2. Le funzioni del Comitato uscente restano prorogate sino all'insediamento del nuovo Comitato.
3. I loro componenti possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.

*ART. 4*  
*COMPITI*

1. Il Comitato per le Pari Opportunità ha il compito di:
  - a) SVOLGERE, con specifico riferimento all'ambito lavorativo della Provincia di Mantova, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui al

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 Aprile 2006, n. 198;

- b) **INDIVIDUARE** i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento, anche con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
- c) **PROMUOVERE** interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
- d) **PROPORRE** iniziative volte a prevenire discriminazioni dirette e indirette e ogni forma di molestie sessuali sul luogo di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno, e l'elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro mobbing e molestie sessuali;
- e) **RACCOGLIERE** i dati relativi alle materie di propria competenza, che l'Ente è tenuta a fornire e operare il raffronto e l'analisi dei dati relativi al personale operante all'interno dell'amministrazione in un'ottica di genere;
- f) **FORMULARE** proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;

#### *ART. 5 OBIETTIVI*

1. In sede di negoziazione decentrata, tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato per le Pari Opportunità, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

- 1. accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi;
- 2. superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti, con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera, ovvero nel trattamento economico e retributivo;
- 3. flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
- 4. promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate ed in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
- 5. favorire, anche attraverso una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità fra i due sessi;
- 6. individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
- 7. promozione di studi, seminari, convegni, anche in collaborazione con altri enti e comitati di pari opportunità che abbiano analoghe finalità ed in collegamento con la Consigliera di Parità, nominata ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006.

*ART. 6*  
*MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO*

1. Allo scopo di garantire il buon funzionamento il Presidente del comitato individua una segreteria composta da:
  - un rappresentanti dell'ente;
  - un rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali;
  
2. La segreteria ha il compito di:
  - a) RIUNIRE il Comitato ogni volta che se ne presenti la necessità, su richiesta scritta di almeno tre componenti e comunque, con cadenza almeno quadrimestrale, effettuando per iscritto, almeno cinque giorni lavorativi prima la rispettiva convocazione ordinaria.  
La convocazione straordinaria è effettuata almeno 24 ore prima della riunione.
  
  - b) VERBALIZZARE ogni riunione del Comitato, specificando il numero e il nominativo dei presenti, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il Verbale viene approvato e sottoscritto nella riunione successiva;
  
  - c) INFORMARE periodicamente e tempestivamente ciascun componente del Comitato sugli atti ricevuti dall'Ente in generale, su dati e documenti che possono supportare le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5.
  
3. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno cinque componenti.
  
4. L'attività svolta dai componenti del Comitato è da considerarsi, a tutti gli effetti, orario di lavoro.
  
5. Rientra nelle attività del Comitato la partecipazione a corsi, seminari e convegni su temi attinenti le proprie competenze. Gli oneri sono a carico dell'amministrazione che li finanzia per mezzo del capitolo di spesa destinato alla formazione e all'aggiornamento del personale.

*ART. 7*  
*OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE*

1. Il Comitato Pari Opportunità deve essere sentito in ordine alla redazione dei Piani Triennali ai sensi del Codice delle Pari Opportunità fra uomo e donna (art. 48 del DL.gs 11 aprile 2006, n. 198), e per ciascuna materia indicata nell'articolo 4 del regolamento, al fine di promuovere e stimolare azioni positive

- che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici.
2. L'Amministrazione Provinciale, anche in conformità alle proprie dichiarazioni di principio statutarie e regolamentari provvede a garantire:  
LA SEDE in cui il Comitato per le Pari Opportunità potrà svolgere le riunioni nei giorni fissati;  
L'INFORMAZIONE periodica e tempestiva sugli atti di indirizzo o amministrativi prodotti dall'amministrazione relativi a tutto quanto possa interessare direttamente o indirettamente il Comitato nello svolgimento delle sue attività;  
LE RISORSE FINANZIARIE necessarie al funzionamento del Comitato, istituendo uno specifico capitolo di spesa all'interno del bilancio annuale, come previsto dai Contratti Collettivi Nazionali degli Enti Locali.
  3. Il Comitato per le Pari Opportunità potrà avvalersi di contributi eventualmente erogati dalla Comunità Europea per la realizzazione di azioni positive e per attività di supporto

#### *ART. 8*

#### *PROVVEDIMENTI DEL COMITATO*

1. I provvedimenti del Comitato costituiscono atto propositivo per l'Ente e le delegazioni trattanti.
2. Entro 60 giorni dalla data di trasmissione del verbale da cui si evincono i provvedimenti adottati dal comitato, l'Ente e le delegazioni trattanti sono tenute a comunicare per iscritto, o tramite incontro formale, eventuali decisioni diverse dalle proposte avanzate dal Comitato, con le relative motivazioni.
3. Ai fini della validità, ogni provvedimento adottato dal Comitato è assunto a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

#### *ART. 9*

#### *MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO*

1. Il presente regolamento è soggetto in qualsiasi momento a modifica ed integrazione su iniziativa della maggioranza dello stesso Comitato, purchè compatibili con le disposizioni di legge da cui trae origine.
2. Le modifiche del regolamento devono essere approvate con deliberazione di Giunta Provinciale.